

N. 04558/2011REG.PROV.COLL.

N. 06681/2010 REG.RIC.

N. 06682/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6681 del 2010, proposto da:
Nimby Trentino Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Calò e Carlo Totino, con domicilio eletto presso Maurizio Calò in Roma, alla via Antonio Gramsci, 36;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Orlando, Velia Maria Leone e Angela Colpi, con domicilio eletto presso Marco Orlando in Roma, piazza della Liberta', 20;
Provincia di Trento, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Franco Mastragostino e Nicolò Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

A2a Spa, Centro Riciclo Vedelago Srl;

sul ricorso numero di registro generale 6682 del 2010, proposto da:
Centro Riciclo Vedelago S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Calò e Carlo Totino, con domicilio eletto presso Maurizio Calò in Roma, alla via Antonio Gramsci, 36;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Orlando, Velia Maria Leone e Angela Colpi, con domicilio eletto presso Marco Orlando in Roma, piazza della Libertà', 20;

Provincia di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Franco Mastragostino e Nicolò Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

A2a Spa, Nimby Trentino Onlus;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6681 del 2010:

della sentenza del T.r.g.a. - Della Provincia Di Trento n. 00157/2010, resa tra le parti, concernente
**AFFIDAMENTO LAVORI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI.**

quanto al ricorso n. 6682 del 2010:

della sentenza del T.r.g.a. - della Provincia Di Trento n. 00157/2010, resa tra le parti, concernente
**AFFIDAMENTO LAVORI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI.**

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi, per le parti, gli avvocati Calò, Orlando e Manzi;

Ritenuto che l'identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;

Rilevato, in punto di fatto, che la gara indetta dal Comune di Trento per l'affidamento in concessione dei lavori di progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di "un impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili", indetta con bando pubblicato in data 29.12.2009, risulta essere andata deserta in ragione della mancata presentazione di offerte valide;

Ritenuto che detta sopravvenienza implica il venir meno, in capo ad entrambe le parti ricorrenti, dell'interesse a coltivare le censure articolate in prime cure avverso la procedura di gara e ribadite

in sede di appello (cfr., in questo senso, la dichiarazione di entrambe le parti appellanti in merito alla permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio limitatamente alla statuizione di primo grado relativa alle spese di giudizio);

Ritenuto, invece, che non sono suscettibili di positiva valutazione le doglianze articolate avverso il capo della sentenza appellata relativo alle spese di giudizio in quanto il Primo Giudice ha applicato la regola della soccombenza, esercitando in modo non irragionevole il potere discrezionale di quantificazione dell'importo delle spese e di ripartizione del relativo onere tra le pari soccombenti;

Reputato infine che, alla luce della sopravvenienza di cui si è dato atto, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, li dichiara in parte improcedibili e in parte li respinge.

Spese del grado compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)